

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1193 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2022

che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a h),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce la base della legislazione dell'Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Poiché tale regolamento istituisce una nuova serie di norme, esso abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2022, diversi atti basati sulle precedenti norme del settore.
- (2) Uno dei suddetti atti abrogati è la direttiva 98/57/CE del Consiglio ⁽²⁾, che stabilisce misure contro l'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996, successivamente ridenominato *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 («l'organismo nocivo specificato»), l'agente patogeno del marciume bruno della patata.
- (3) Inoltre, dall'adozione di tale direttiva, sono intervenuti nuovi sviluppi scientifici riguardanti la biologia e la distribuzione dell'organismo nocivo specificato, e sono stati elaborati nuovi metodi di prova per individuarlo e identificarlo, nonché metodi per eradicarlo e prevenirne la diffusione.
- (4) È pertanto opportuno adottare nuove misure per le piante di *Solanum tuberosum* L. (patata), escluse le sementi, e per le piante, esclusi i frutti e le sementi, di *Solanum lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw (pomodoro) («le piante specificate»), al fine di eradicare l'organismo nocivo specificato qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell'Unione e prevenirne la diffusione. Talune misure di cui alla direttiva 98/57/CE, in particolare quelle relative all'eradicazione e alla prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo specificato, sono tuttavia ancora adeguate e dovrebbero pertanto essere previste.
- (5) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per accertare la presenza dell'organismo nocivo specificato sulle piante specificate nel loro territorio, al fine di garantire l'individuazione più efficace e precoce di tale organismo nocivo. Le norme relative alle indagini annuali dovrebbero essere adattate all'uso previsto delle piante specificate, al fine di garantire che le ispezioni visive, il campionamento e le prove siano effettuati nei periodi più opportuni e nelle condizioni più adatte per ciascuna pianta e per il suo utilizzo.
- (6) In caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato, l'autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe effettuare prove in conformità delle norme internazionali, al fine di confermare o escludere tale presenza.
- (7) Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata, l'autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe adottare senza indugio misure adeguate per eradicarlo e prevenirne l'ulteriore diffusione. La prima di tali misure dovrebbe essere la definizione di un'area delimitata.
- (8) Dovrebbero inoltre essere previste ulteriori misure di eradicazione. Le piante specificate designate quali infette dall'organismo nocivo specificato non dovrebbero essere piantate nel territorio dell'Unione e l'autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe garantire che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, in condizioni atte a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato. È opportuno prevedere

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).

